

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL **SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE**



POLIZIA LOCALE

Approvata con Deliberazione C.C. n. _____ del _____ dal Comune di
Sannazzaro de' Burgondi (PV)

Approvata con Deliberazione C.C. n. _____ del _____ dal Comune di
Ferrera Erbognone (PV)

Approvata con Deliberazione C.C. n. _____ del _____ dal Comune di
Pieve Albignola (PV)

Approvata con Deliberazione C.C. n. _____ del _____ dal Comune di
Valeggio (PV)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____

TRA

il Comune di Sannazzaro de' Burgondi C.F. 00409830189 legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Roberto ZUCCA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Ferrera Erbognone C.F. 00244220182 legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Giovanni FASSINA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Pieve Albignola C.F. 00482160181 legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Claudio MARINI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Valeggio C.F. 83001990189 legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Luigi TASSO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che la Legge n. 65 del 07.03.1986 prevede la possibilità di gestire in forma associata il Servizio di Polizia Locale;

- che l'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 01.04.2015 stabilisce i contenuti/principi generali delle convenzioni della gestione associata della funzione di polizia locale;

- che l'Amministrazione Comunale di Sannazzaro de' Burgondi (PV) con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di ----- (PV) con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di ----- (PV) con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di ----- (PV) con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge hanno deciso lo svolgimento in forma associata del servizio intercomunale di Polizia Locale e nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 – Finalità

1. I Comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola e Valeggio si convenzionano per gestire in forma associata i rispettivi Servizi di Polizia Locale all'interno del territorio di propria competenza, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, istituendo un unico Servizio Intercomunale di Polizia Locale.
2. Il Servizio Intercomunale convenzionato gestirà tutte le attività istituzionali affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti, nell'ambito del territorio degli Enti aderenti, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite ai sensi della Legge 65/1986 e della Legge Regionale Lombardia 6/2015.

Art. 2 – Ente Capo Convenzione

1. Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi è designato quale Ente capo convenzione. A ciascun Ente aderente è demandato il compito di adottare gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del Corpo Intercomunale associato.

2. La Conferenza dei Sindaci è la struttura di indirizzo. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione o dagli Assessori da loro delegati, in rappresentanza degli Enti associati. E' convocata e presieduta dal Sindaco dell'Ente capo convenzione e vi partecipa il Responsabile del Servizio Intercomunale, il quale riferisce sull'andamento del servizio ed esprime pareri in ordine alle soluzioni tecniche operative da adottarsi ed alla regolarità tecnica degli atti.
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta ogni semestre, con i seguenti compiti:
 - esercitare le funzioni di indirizzo previste dalla legge;
 - vigilare sull'espletamento dei servizi resi e verificare il raggiungimento degli obiettivi;
 - esaminare i progetti e le iniziative, o loro varianti e, se ritenuti meritevoli, promuovere la loro approvazione da parte degli Organi Competenti degli Enti convenzionati;
 - indicare le forme di pubblicità delle iniziative;
 - assumere decisioni in merito a ripartizione spese;
 - concordare l'orario di servizio del personale di Polizia Locale, fermo restando che gli Enti che vorranno aderire alla presente convenzione dovranno adeguarsi all'orario di servizio già osservato da parte del personale impiegato.

Art. 3 – Ambito Territoriale

1. Il Servizio Intercomunale espleta le funzioni istituzionali all'interno del territorio degli Enti convenzionati.
2. Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti dell'Autorità.
3. Nell'esercizio dei compiti affidati, il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare.

Art. 4 – Responsabile del Servizio Intercomunale

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Sannazzaro de' Burgondi è responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale in forma associata.
2. Tale responsabilità si estende al servizio comunque svolto ovvero anche oltre il normale turno di lavoro.
3. Il Responsabile esercita le funzioni ad esso attribuite dalle norme vigenti in materia e dal regolamento di cui all'art. 5 della presente convenzione.
4. L'indennità di posizione riconosciuta a detto Responsabile sarà corrisposta dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi, Ente capo convenzione. Fermi restando i limiti di legge e contrattuali stabiliti dalle norme vigenti in materia, ove si proceda a rideterminazione in aumento di detta indennità in considerazione delle ulteriori responsabilità derivanti dalla presente convenzione, la quota pari all'aumento sarà a carico degli Enti aderenti alla convenzione diversi dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi, con ripartizione stabilita in sede di Conferenza dei Sindaci o, ove in detta sede non si raggiunga un accordo, in quote percentuali calcolate in base al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5 – Regolamento

1. Gli Enti convenzionati approvano, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione e nel rispetto dei suoi principi nonché delle norme in vigore, il regolamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale costituito in forma associata.

Art. 6 – Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Il Comando del Servizio Intercomunale ha sede presso il territorio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi quale Ente capo convenzione.

2. Al personale in servizio associato le altre Amministrazioni aderenti mettono a disposizione, presso i rispettivi territori, uno o più locali attrezzati da utilizzarsi nell'espletamento delle attività istituzionali in caso di necessità.

Art. 7 – Mezzi e Strumenti Operativi

1. Gli Enti convenzionati mettono a disposizione veicoli, apparecchiature e strumenti di loro proprietà per lo svolgimento delle attività istituzionali in forma associata, rimanendone in ogni caso esclusivi proprietari.
2. Inoltre, previo accordo, potranno anche procedere in forma associata all'acquisto di ulteriori attrezzature.
3. I veicoli messi a disposizione dagli Enti per lo svolgimento del servizio associato dovranno essere conformi per colori, contrassegni e dotazioni a quanto stabilito dai regolamenti regionali.
4. L'utilizzo dei veicoli sarà concordato secondo un principio di equilibrio, in base alle necessità operative.
5. Le spese di gestione e manutenzione dei singoli veicoli saranno a carico dei rispettivi Enti proprietari.
6. Le spese di gestione e manutenzione di apparecchiature e strumenti saranno a carico degli Enti aderenti, con ripartizione in quote percentuali per abitante calcolate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
7. I veicoli restano ricoverati e custoditi presso gli Enti proprietari, fermo restando che gli stessi possono essere ricoverati e custoditi presso altro Ente aderente alla convenzione e in qualsiasi momento essere utilizzati da tutto il personale assegnato al Servizio Intercomunale per esigenze connesse allo svolgimento del Servizio medesimo.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale Lombardia 6/2015, la presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e non è tacitamente rinnovabile.
2. Sono fatti salvi la possibilità di eventuale espresso rinnovo nonché i casi di recesso di cui al successivo articolo 10.

Art. 9 – Ammissione di nuovi Enti

1. L'istanza di ammissione ai servizi convenzionati di Polizia Locale da parte di altri Enti deve essere inoltrata al Comune di Sannazzaro de' Burgondi e trasmessa per conoscenza a tutti gli aderenti.
2. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione della medesima da parte di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 10 – Recesso

1. Ogni Ente aderente ha facoltà di recesso dalla presente convenzione, decorrendo gli effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo sancisce, e provvede a darne immediata comunicazione in forma scritta agli altri soggetti associati.
2. L'Ente recedente, nel periodo sopra citato, rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione del rapporto convenzionale così come precisato ed in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.
3. L'Ente recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alle proprietà delle attrezzature eventualmente acquistate per la gestione associata dei servizi.

Art. 11 – Corrispettivo per gli operatori di Polizia Locale

1. Tutti gli oneri del personale impiegato in servizio convenzionato sono a carico dei rispettivi Enti di appartenenza, senza alcun diritto di rivalsa.
2. Si precisa che ogni operatore rimane nella pianta organica del proprio Ente e gli emolumenti stipendiali ordinari saranno devoluti dagli stessi.
3. I servizi oggetto della presente convenzione ricadenti oltre il normale orario di lavoro, saranno remunerati dall'Ente di appartenenza di coloro che li hanno svolti, fatta salva la possibilità per detti Enti di richiederne il rimborso ai Comuni che ne hanno effettivamente beneficiato.

Art. 12 – Rapporti Finanziari

1. Con riferimento alle sanzioni:
 - il Comune di Sannazzaro de' Burgondi si occuperà del disbrigo delle pratiche amministrative legate all'iter sanzionatorio per conto di tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione;
 - tutti i proventi derivanti dalle sanzioni verranno versati nelle casse del Comune di Sannazzaro de' Burgondi che, semestralmente, provvederà riversare a favore dei Comuni sul cui territorio sono state accertate le violazioni gli incassi di competenza.
2. Con particolare riferimento alle sole sanzioni per violazione alle norme del Codice della Strada, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, il rendiconto delle spese che il Comune di Sannazzaro de' Burgondi sosterrà, anticipandole, per la verbalizzazione e la notificazione delle sanzioni per violazione alle norme del Codice della Strada contestate sul territorio degli altri Comuni aderenti alla convenzione e le spese di funzionamento e gestione del servizio sarà trasmesso dal Comune capofila agli altri Enti aderenti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni aderenti provvederanno entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto al pagamento di quanto dovuto. Detto rendiconto conterrà, inoltre, la rendicontazione delle somme di cui al successivo comma 6 dovute al Comune di Sannazzaro de' Burgondi dagli Enti aderenti alla presente convenzione.
3. Le spese per il funzionamento e gestione del Servizio Intercomunale di Polizia Locale ed eventuali altre spese comuni saranno suddivise fra gli Enti convenzionati con ripartizione in quote percentuali calcolate in base al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, fatta salva una quota fissa annua a carico di tutti i sottoscrittori della presente convenzione, compreso il Comune capo convenzione, pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) che tutti i Comuni aderenti dovranno versare al Comune di Sannazzaro de' Burgondi entro il 01.05 di ogni anno.
4. Le competenze spettanti al personale dipendente saranno liquidate dagli Enti di appartenenza, salvo quanto diversamente stabilito.
5. L'indennità di posizione da attribuire al Responsabile del Servizio Intercomunale sarà erogata mensilmente dal Comune capo convenzione.
6. Al Comune di Sannazzaro de' Burgondi verrà riconosciuta da parte degli Enti aderenti alla presente convenzione una somma forfettaria complessiva annua pari ad Euro 4.000,00 (quattromila), per il lavoro svolto dal personale amministrativo assegnato al Servizio Intercomunale. La quota a carico di ciascun Ente sarà determinata in base a ripartizione in quote percentuali calcolate sul numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 13 – Comunicazione

1. Ai sensi della Legge 65/1986, copia della presente convenzione dovrà essere inviata alla Prefettura – UTG di Pavia.

Art. 14 – Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno esplicito riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Lì,

Comune di Sannazzaro de' Burgondi
(Roberto ZUCCA)

Comune di Ferrera Erbognone
(Giovanni FASSINA)

Comune di Pieve Albignola
(Claudio MARINI)

Comune di Valeggio
(Luigi TASSO)